



Consulenza aziendale - Elaborazione dati cor
Settore specializzato per il turismo - Selezione e formaz
CAFDOC soggetto incaricato

Oggetto: Le principali novità fiscali della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015) è stata pubblicata il 30 dicembre 2015, in Gazzetta Ufficiale n. 302, supplemento Ordinario n. 70.

La legge è composta da un solo articolo e da ben 999 commi, quindi di seguito si riepilogano sinteticamente le principali novità per le imprese in materia di imposte dirette riscossione – accertamento

1. NOVITÀ IN MATERIA DI IRES/IRPEF

1.1. Riduzione aliquota IRES (commi 61-62)

Viene prevista la riduzione l'aliquota IRES, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2016, **nella misura del 24%**.

1.2. Maxi ammortamenti (comma 91 - 94 e 97)

Al fine di incentivare gli investimenti, per le imprese e i lavoratori autonomi **che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**, ai fini delle imposte sui redditi è possibile applicare una quota di ammortamento maggiorata del 40 per cento. Sono esclusi dall'agevolazione i beni materiali strumentali per i quali sono già previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni espressamente esclusi dalla legge

Per individuare il momento in cui l'investimento è realizzato – e, quindi, se rientri o meno nel periodo agevolato – occorre fare riferimento alla data di consegna o di spedizione dei beni

. *Autovetture*

Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli "nuovi", oltre all'aumento del 40% del costo di acquisizione, è previsto anche l'aumento dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR; pertanto, per effetto della maggiorazione del 40%:

- il limite al costo fiscale (es: €18.075,99) è incrementato della suddetta misura (quindi, €25.306)
- la percentuale di deducibilità (es: 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invariata.

I nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari :

- €25.306,39 (in luogo dell'ordinario €18.075,99) per autovetture e autocaravan
- €5.784,32 (in luogo dell'ordinario €4.131,66) per i motocicli
- €2.892,16 (in luogo dell'ordinario € 2.065,83) per i ciclomotori.

. Acconti d'imposta

Le disposizioni sui "super-ammortamenti" **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo in corso al 31/12/2015 (2015 per i soggetti solari). L'acconto dovuto per il 2016 va determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza delle nuove disposizioni.

. Studi di settore

Le suddette disposizioni in materia di "super-ammortamenti" **non producono effetti "sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore"**

1.3 Riduzione periodo ammortamento avviamento (commi 95 e 96)

La deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi affrancati (cd. affrancamento "derogatorio") potrà avvenire in misura non superiore ad 1/5 (anziché 1/10).

Infatti, con la modifica dell'art.15, comma 10 del DL.185/2008 in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d'azienda), è previsto

l'aumento a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa, ferme restando sia l'aliquota dell'imposta sostitutiva, sia le tempistiche previste dal DL 185/2008 per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015 (2016 per i soggetti "solari")

1.4 Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (commi 889-890)

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** per le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS). La rivalutazione **va effettuata nel bilancio 2015**, deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile effettuare all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%**.

Imposte sostitutive

Il **maggior valore dei beni** iscritti in bilancio è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) **dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP determinata nelle seguenti misure:

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine

previsto per il saldo delle imposte sui redditi, anche in compensazione con eventuali crediti disponibili.

1.5. Aumento detrazione Irpef redditi da pensione (comma 290)

A seguito delle modifiche alle lett. a) e b) di cui al comma 3 dell'art. 13 del TUIR, viene stabilito che, a partire dal 01/01/2016, **la detrazione IRPEF del reddito da pensione** che concorre alla formazione del reddito complessivo è **così aumentata:**

- **€ 1.783** (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in luogo di € 7.500);
- **€ 1.255**, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250 (in luogo di € 7.500) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000.

nulla cambia se il soggetto ha un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 dell'art. 13 del TUIR, è previsto l'aumento delle detrazioni relative ai redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni, che spettano nella seguente misura:

- **€ 1.880** (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di € 7.750);
- **€ 1.297**, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000.

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro.

1.6. Modello 730 precompilato (commi 949 - 957)

Come preannunciato dall'Agenzia delle Entrate nella prossima dichiarazione precompilata (modello 730/2016 - redditi 2015), confluiranno **anche i dati delle spese sanitarie registrate con il sistema "Tessera Sanitaria"** ed i dati dei rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori ed i pensionati. La Legge di Stabilità, introducendo a "regime" tale obbligo, dispone che:

sono inclusi tra i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.	modifica art. 3, co.3, DLgs.175/2014
tutti i contribuenti , indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.	nuovo art. 3, co.3-bis DLgs.175/2014
nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie si applica la sanzione prevista dall'art. 78, co. 26, Legge n. 413/1991.	modifica art. 3, co.4, DLgs.175/2014

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si rende "**sperimentale**", per l'anno 2016, **l'esclusione dallo spesometro** per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il

sistema tessera sanitaria (art. 3 comma 3 del DLgs.175/2014).

Aspetti Sanzionatori

Come noto, in caso di **omessa, tardiva o errata** trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, **si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:**

- **senza possibilità**, in caso di violazioni plurime, **di applicare il “cumulo giuridico”** (DLgs.472/97)
- **con un massimo di 50.000 euro**

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di €20.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione

1.6.1. Soggetti non residenti

Si estendono **a tutti i soggetti non residenti in Italia** (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati UE/SEE) **le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti** ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza

1.7. Modello 770 e Certificazione Unica (comma 952)

Viene modificato l’art.4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, in materia di trasmissione telematica delle certificazioni dei sostituti d’imposta; in particolare, viene stabilito che, con la **Certificazione Unica (CU)** da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, **dovranno essere comunicati anche “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di congruaggio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”**.

. Esclusione indicazione dati nel 770 semplificato

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, **l’invio delle CU contenenti i suddetti dati è equiparato alla presentazione del 770 semplificato.**

Quindi, se con la presentazione della nuova CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora da esporre nel modello 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello.

L’obbligo di presentazione del modello 770 entro il 31/07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova Certificazione Unica.

1.8. Detrazione IRPEF spese funebri e spese universitarie (comma 954)

Viene stabilito che **le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550** (in luogo di € 1.549,37) **per ciascun decesso verificatosi nell'anno**. La detrazione è ora riconosciuta **per le spese sostenute in relazione al solo evento della “morte”** non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, c.c., affidati o affiliati). Viene poi chiarito che **la detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** riguarda anche **le università non statali**, demandando la fissazione dell'importo da detrarre ad apposito DM, che **tenga conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali**.

Decorrenza

La nuova disciplina introdotta con riferimento sia alle detrazioni per spese funebri (è stato eliminato il vincolo di parentela) che per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica a decorre dall'anno d'imposta 2015.

2. NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

2.1 Ulteriore deduzione IRAP (comma 123)

Passa da € 2.500 a € 5.000 l'ulteriore deduzione IRAP spettante a società di persone, imprese individuali e lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/1997. La misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **a decorrere dal 2016**.

Queste le nuove misure:

BASE IMPONIBILE IRAP	ULTERIORE DEDUZIONE SPETTANTE FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2015	ULTERIORE DEDUZIONE SPETTANTE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2016
Fino a € 180.759,91	€ 2.500	€ 5.000

Da € 180.759,92 a € 180.839,91	€ 1.875	€ 3.750
Da € 180.839,92 a € 180.919,91	€ 1.250	€ 2.500
Da € 180.919,92 a € 180.999,91	€ 625	€ 1.250

2.3. Deduzioni Irap lavoratori stagionali (comma 73)

Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta:

- a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro
- nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

2.4 Irap medici (comma 125)

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che:

- **abbiano sottoscritto convenzioni** con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione
- **percepiscono per l'attività svolta in dette strutture più del 75%** del proprio reddito complessivo.

Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

3. RISCOSSIONE E LOTTA ALL'EVASIONE

3.1 Compensazione cartelle esattoriali (comma 129)

Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3.2. Accertamento imposte sui redditi ed Iva (comma 130 – 132)

Si modifica la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA:

- **sono allungati di 1 anno** i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi: dal 31/12 del 4° anno **al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;**

- **si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento** previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso, dunque, si rende tempestivo **l'accertamento effettuato fino all' 8° anno successivo a quello di dichiarazione;**
- **viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia** (D.Lgs.74/2000).

Dette norme si applicano agli avvisi di relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

3.3. Entrata in vigore riforma sanzioni tributarie (comma 133)

È prevista **l'anticipazione al 01/01/2016** (rispetto al 2017), del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs.158/2015, in attuazione della cd Riforma fiscale (L. 23/2014). Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Omessi versamenti

I ritardati versamenti erariali se effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario, fruiscono di una riduzione della sanzione base del 50% (dal 30% al 15%). Sarà anche possibile ravvedere le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, tarando il costo della sanatoria ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 sulle nuove misure. Ad esempio per ravvedere un omesso versamento dell'acconto Ires 2015 in scadenza lo scorso 30 novembre se la regolarizzazione viene effettuata il 30 dicembre 2015 comporta il pagamento della sanzione del 3% (1/10 del 30%), il ravvedimento effettuato il prossimo 29 febbraio costa l'1,67% (1/9 del 15%).

3.4 Limite utilizzo del contante (commi 898 - 899)

Nel modificare l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, **si aumenta da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Per il servizio di rimessa (money transfer) la soglia è invece fissata in mille euro.

Viene, inoltre, prevista **l'abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- **dell'obbligo di pagare i canoni di locazioni** di unità abitative **con modalità diverse dal contante** e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011);
- **dell'obbligo da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni** di trasporto di merci su strada, **utilizzando strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto (art. 32-bis, co. 4, DL.133/2014).

3.5 Pagamenti elettronici (commi 900 e 901)

Si estende l'obbligo per i commercianti ed i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, **tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica**. Si prevede l'emanazione di un apposito decreto (entro il 1° febbraio 2016), sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa UE, al fine di

promuovere l'**utilizzo delle carte anche per i pagamenti di importo “contenuto”** (ovvero di importo inferiore a 5 euro).

Con i DM attuativi di quanto previsto dall'art. 15, DL. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, viene esteso, dal 01/07/2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

Caterina Claudi